

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001

Data approvazione	Organo Deliberante	Data di entrata in vigore
30/10/2023	Consiglio di Amministrazione	30/10/2023

Garanzia Fidi Società Cooperativa per Azioni

INDICE

SEZIONE I MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS.231/2001	3
1. PREMessa.....	3
2. SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001	5
3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	6
4. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	6
5. DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	7
SEZIONE II I REATI PRESUPPOSTO	8
1. I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA	8
2. I REATI PRESUPPOSTO	8
3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE	11
4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE.....	14
SEZIONE III SISTEMA DISCIPLINARE	15
SEZIONE IV REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	19
1. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	20
1.1 Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza con altri organi e funzioni aziendali	20
1.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza	21
1.3 Trasparenza e integrità morale	21
1.4 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Aziendali.....	23
2. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
2.1 Verifica della conformità normativa, della conformità operativa e dell'adeguatezza del Modello Organizzativo 231/2001	24
2.2 Previsioni di spesa	24
2.3 Utilizzo di collaboratori esterni alla società.....	24

SEZIONE I

MODELLO ORGANIZZATIVO AI SENSI DEL D.LGS.231/2001

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il "Decreto"), recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ed emanato in attuazione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, recepisce una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali rivolti ad una maggiore responsabilizzazione degli enti, individuando in tale intervento un presupposto necessario ed indefettibile per la lotta alla criminalità economica.

La normativa *ex novo* introdotta è stata oggetto, negli anni, di successive implementazioni volte ad arricchire il numero e la natura dei reati originariamente individuati.

Gli articoli a cui si riferirà il presente documento sono da intendersi relativi al richiamato D. lgs. 231/2001 se non diversamente specificato.

Il Decreto prevede un nuovo tipo di responsabilità che il legislatore denomina "amministrativa", ma che ha forti analogie con la responsabilità penale. Infatti, essa viene accertata nell'ambito di un processo penale, ed è autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato. Pertanto, la responsabilità dell'ente si aggiunge a quella del soggetto che ha materialmente posto in atto la condotta delittuosa. L'ente potrà essere dichiarato responsabile anche se la persona fisica che ha commesso il reato non è imputabile ovvero non è stata individuata.

Presupposti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – che comporta l'applicazione di sanzioni pecuniarie e/o interdittive – sono:

1. la commissione, anche nella sola forma del tentativo, di uno dei delitti previsti dal Decreto da parte di un soggetto che riveste posizione apicale all'interno della sua struttura, ovvero un sottoposto alla direzione o vigilanza dello stesso;
2. la commissione del reato nell'interesse od a vantaggio dell'ente (per i soli reati societari il Decreto prevede esclusivamente il reato commesso nell'interesse dell'Ente e non anche a vantaggio di quest'ultimo).

Sono considerati in posizione apicale quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche solo di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente stesso.

L'ente non risponde nel caso in cui le persone hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5 comma 2).

Il Decreto prevede inoltre la possibile responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero dai Soggetti, nell'interesse od a vantaggio dell'ente stesso (art. 4).

Inoltre, l'art. 6 prevede che l'ente non risponda dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale se dimostra che:

- a) ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;

- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di cui alla lettera b).

sempre l'art. 6, così come novellato dal Legge n. 179/2017, prevede:

- a) al comma 2-bis che il Modello di Organizzazione e Gestione per la prevenzione dei reati debba prevedere:
 - uno o più canali che consentano la segnalazione di condotte illecite di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;
 - un canale alternativo di segnalazione con modalità informatiche idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante;
 - il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione;
 - sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante oppure di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- b) Al comma 2-ter che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante può essere denunciata all'Ispettorato del Lavoro oltre che dal segnalante anche dall'Organizzazione Sindacale espressamente indicata dal segnalante stesso.
- c) Al comma 2-quater che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del segnalante o il suo demansionamento o il suo trasferimento è nullo e sarà onere del datore di lavoro fornire la prova che le azioni intraprese avverso al segnalante non sono collegate direttamente o indirettamente con la segnalazione.

Ai sensi dell'art. 7, per reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'ente risponde solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, si presuppongono osservati tali obblighi se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello Organizzativo, un modello gestionale ed un modello di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le sanzioni a carico degli enti previste dal Decreto a seguito della commissione o tentata commissione dei reati sono:

- a) sanzioni pecuniarie¹;
- b) sanzioni interdittive, quali:
 - 1) interdizione dall'esercizio dell'attività;
 - 2) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
 - 3) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - 4) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
 - 5) divieto di pubblicizzare beni o servizi.
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.

¹ La sanzione pecuniaria viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille (art. 10 comma 2). L'importo di una quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1549,37 (art. 10 comma 3 con importi riportati da Lira ad Euro).

2. SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. LGS. 231/2001

Le soluzioni organizzative adottate dal Confidi per la realizzazione del proprio Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001 con riferimento alle norme del decreto applicabili alla stessa si sono ispirate ai seguenti principi operativi:

- a) rispetto dei requisiti dei modelli di organizzazione e gestione indicati dagli artt. 6 e 7;
- b) principi contenuti nelle linee guida approvate dal Ministero della Giustizia;
- c) attribuzione all'Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione del modello in maniera corretta ed efficace;
- d) messa a disposizione dell'Organo di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- e) attività di verifica del funzionamento del modello con conseguente aggiornamento periodico;
- f) attività di sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli Aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

In sintesi, a livello Aziendale, sono state adottate specifiche soluzioni organizzative per definire e disciplinare il Modello Organizzativo, di gestione e di controllo che nel loro insieme costituiscono il Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001. Tali soluzioni corrispondono alle linee guida approvate dal Ministero della Giustizia con riferimento alle quali i singoli intermediari possono predisporre i propri modelli previsti dal decreto.

In particolare, le complessive attività Aziendali attraverso le quali potrebbero essere commessi i reati di cui al Decreto (cfr. allegato n. 1 e n. 2) sono state riferite ai predetti modelli ed ordinate per processi (insieme di attività omogenee poste in sequenza logico-temporale). Per ogni aspetto sono indicate le attività da svolgere nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e dalle Autorità di Vigilanza al fine di prevenire i richiamati reati in un'ottica di:

- a) trasparenza dei comportamenti riferibili alle aree sensibili all'interno della Società e nei rapporti con controparti esterne;
- b) correttezza da parte di tutti i soggetti facenti capo alla Società, garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento, nonché delle procedure organizzative interne;
- c) tracciabilità delle operazioni, in particolare quelle relative alle aree sensibili individuate, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

Pertanto, la centralità del Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001 è rappresentata dai processi che vengono definiti con riferimento alle esigenze operative e gestionali nonché con riferimento alle disposizioni esterne (Circolare di Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015 – Disposizioni di Vigilanza per gli Intermediari Finanziari). All'esterno dei processi sono posti gli Organi Aziendali, ed in particolare gli Organi e/o le funzioni di controllo ai sensi del Decreto, nonché le unità organizzative deputate allo svolgimento dei processi stessi.

Una volta individuati i processi, per essi vengono approntate le fonti normative interne ("Regolamenti") nel rispetto delle regole esterne e delle esigenze interne. Il disegno dei processi e le relative regolamentazioni sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Amministrazione². Le deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione in merito ai processi

² Con delibera assunta in data 30 novembre 2017, il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al Direttore Generale la delega per modificare e/o aggiornare i regolamenti vigenti in caso di variazioni di tipo lessicale e/o non sostanziali e/o per mera conformità alle norme esterne.

ed alle relative regolamentazioni vengono diffuse alle unità organizzative Aziendali. Il ruolo e le responsabilità degli Organi Aziendali e delle unità organizzative deputate allo svolgimento dei processi sono disciplinati nel "Regolamento Aziendale ed Organigramma".

I comportamenti da tenere dagli Amministratori, dai Dipendenti e dai Collaboratori della Società sono riportati nei Protocolli di Prevenzione e nel "Codice Etico" adottato dalla Società.

Le sanzioni previste in caso di inosservanza del Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001 e del codice etico sono riportate nella Sezione III (Sistema Disciplinare).

In tale contesto, i contenuti ed i principi del Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001 sono portati a conoscenza di tutti i Dipendenti sia attraverso attività divulgativa che tramite percorsi formativi (si rimanda al successivo paragrafo 5 della presente sezione).

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il modello di organizzazione, gestione e controllo, come innanzi riportato, è costituito dal modello organizzativo, dal modello gestionale e dal modello di controllo. In particolare, per:

1. modello organizzativo si intende l'insieme dei processi organizzativi e di governo societario (Aziendale Interno ed Organigramma, Funzionamento Organi Sociali);
2. modello gestionale si intende l'insieme dei processi amministrativi e produttivi (Contabile, Creditizio, Antiriciclaggio, Gestione del Personale, Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie, Legale e Contenzioso, Privacy, Trasparenza, Rete di vendita e nuovi prodotti, Gestione Fondi Pubblici);
3. modello di controllo si intende l'insieme dei processi di controllo (Compliance, Risk Management, Revisione Interna) che costituiscono il sistema dei controlli interni previsto dalle disposizioni di Vigilanza (Circolare Banca d'Italia n. 288 del 3 aprile 2015) adottato dal Confidi.

4. CRITERI DI AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Il presente documento è un atto di emanazione dell'Organo Dirigente in conformità con quanto disposto dal Decreto, pertanto il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'efficace attuazione del Modello, mediante valutazione e approvazione delle azioni necessarie per implementarlo o modificarlo. Per l'individuazione di tali azioni, l'Organo amministrativo si avvale del supporto dell'Organismo di Vigilanza.

L'aggiornamento del Modello è da considerarsi necessario per i casi in cui si verificano:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello;
- modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
- modifiche normative al D. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alle norme in esso richiamate ovvero alla normativa di riferimento per l'esercizio dell'attività di impresa;
- identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa;
- riscontro di carenze nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.

Il compito di provvedere alla predisposizione e alla realizzazione del programma di attuazione del Modello spetta al Consiglio di Amministrazione, operando di concerto con l'Organismo di Vigilanza a cui competono le attività di verifica.

5. DIFFUSIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

La Società garantisce una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta e di comportamento contenute nel Modello.

La Società rende disponibile ai dipendenti ed ai componenti degli Organi sociali copia cartacea della versione integrale del documento illustrativo del Modello. E' garantita ai Dipendenti la possibilità di accedere e consultare il predetto Modello Organizzativo e tutta la documentazione ad esso connessa direttamente sull'Intranet Aziendale.

Ai componenti degli Organi sociali è fatto sottoscrivere (all'approvazione del presente documento e comunque al momento della loro accettazione della carica, se di nuova nomina), a cura della Funzione Compliance, un impegno di osservanza dei contenuti del Modello Organizzativo stesso. La stessa Funzione Compliance cura la conservazione della documentazione.

La Società adoterà idonei strumenti di comunicazione per aggiornare i Destinatari circa le eventuali modifiche apportate al Modello.

Il presente Modello e il Codice Etico sono pubblicati sul sito internet della Società.

L'attività di formazione, finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, è differenziata nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area nella quale operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della Società. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello Organizzativo, la Società organizza delle attività di formazione per i Dipendenti, al termine delle quali è previsto il rilascio di dichiarazioni attestanti l'avvenuta partecipazione.

Il sistema di formazione è realizzato dalla funzione deputata alla Organizzazione - secondo le disposizioni ricevute dalla Direzione Generale - in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza (la cui composizione, ruolo e responsabilità è disciplinata dalla Sezione IV - Regolamento dell'Organismo di Vigilanza) previsto ai sensi del D. lgs. 231/2001 ed i responsabili delle unità organizzative di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello Organizzativo.

Tutti i Consulenti e fornitori di fiducia della Società che operano, in relazione agli incarichi conferiti dalla stessa, con la Pubblica Amministrazione, sono tenuti a firmare per accettazione il Modello Organizzativo o quanto meno il codice etico della Società che viene pubblicato sul sito della medesima.

La Società provvede, inoltre, ad inserire nei contratti con Consulenti e fornitori (anche mediante eventuale dichiarazione di impegno inserita in un allegato) apposite clausole contrattuali che impegnino gli stessi a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione dei principi contenuti nel proprio codice etico. In caso di violazione di tali obblighi, è prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di una penale.

SEZIONE II

I REATI PRESUPPOSTO

1. I DESTINATARI DELLA DISCIPLINA

I soggetti in posizione apicale, quali Amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intera Società, i soggetti che di fatto gestiscono o controllano la Società e le persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale (Dipendenti o Collaboratori), così come individuati dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, non devono violare i protocolli generali di prevenzione di cui al punto 3 della presente Sezione.

I soggetti nominati devono, inoltre, rispettare le leggi e le normative vigenti, orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente Modello;

Le disposizioni del presente Modello si applicano anche a tutti gli altri Dipendenti, nonché ai Collaboratori e Consulenti esterni che agiscono in nome e per conto della Società.

2. I REATI PRESUPPOSTO

Ai soggetti di cui al precedente paragrafo è fatto tassativo divieto di commettere i reati previsti dagli articoli del Decreto Legislativo n. 231/2001, di seguito richiamati:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture:

- a) malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- b) indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 31-ter c.p.);
- c) truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o della Comunità Europea (art. 640, comma 2, n.1. c.p.);
- d) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- e) frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- f) frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- g) turbata libertà degli incanti (353 c.p.);
- h) turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.);
- i) l) frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L.23/12/1986).

Art. 24-bis – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati:

- a) falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- b) accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- c) detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quinquies c.p.);
- d) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinques c.p.);
- e) intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater c.p.);
- f) installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- g) danneggiamento di informazione, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);

h) danneggiamento di sistemi informatici e telematici.

Art. 25 – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione, corruzione e abuso d'ufficio (come modificato dal D. lgs. n. 75/2020):

- a) concussione (art. 317 c.p.);
- b) corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- c) corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- d) circostanze aggravanti (solo se il profitto è rilevante) (art. 319-bis c.p.);
- e) corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- f) induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- g) corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- h) istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- i) peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi della Comunità Europea e di funzionari della Comunità Europea e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.);
- j) pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- k) traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- l) peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- m) peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- n) abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

Non costituiscono reati le spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o gli omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni tra il Confidi ed i soggetti esterni (e che non violino le leggi vigenti) benché questi ultimi operino nell'ambito della Pubblica Amministrazione.

Art. 25-bis 1 – Delitti contro l'industria ed il commercio:

- a) turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- b) illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- c) frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

Art. 25-ter – Reati societari:

- a) false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- b) impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- c) indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- d) illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- e) illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (art. 2628 c.c.);
- f) operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- g) omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- h) formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- i) indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- j) corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- k) istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- l) illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- m) aggio (art. 2637 c.c.);
- n) ostacolo dell'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 comma 1 e 2 c.c.).

Art. 25- quater – Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (previsti dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali):

- a) associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- b) associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- c) assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- d) arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- e) organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater 1 c.p.);
- f) addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- g) finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies 1 c.p.);
- h) sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies 2 c.p.);
- i) assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 370 c.p.);
- j) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali;
- k) delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo.

Art. 25-sexies – Reati di abuso di mercato:

- a) abuso di informazioni privilegiate e di manipolazioni del mercato (art. 184-185 D. Lgs. n. 58/1998).

Art. 25-septies – Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro:

- a) omicidio colposo (solo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) (art. 589.c.p.);
- b) lesioni personali colpose (solo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) (art. 590 c.p.).

Art. 25-octies – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio:

- a) ricettazione (art. 648 c.p.);
- b) riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- c) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- d) autoriciclaggio (art. 648- ter 1 c.p.).

Art. 25-octies.1 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori:

- a) Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 ter c.p.);
- b) Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 quater c.p.);
- c) Frode informatica (art. 640 ter c.p.);
- d) Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

Art. 25-novies – Delitti in materia di violazione del diritto di autore:

- a) messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere di un'opera dell'ingegno protetta o di una parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- b) reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171 legge n.633/1941 comma 3);
- c) abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);
- d) riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2).

Art. 25-decies – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

- a) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Art. 25-undecies – Reati ambientali:

- a) inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- b) delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- c) norme in materia ambientale, sanzioni penali;
- d) norme in materia ambientale, bonifica dei siti;
- e) norme in materia ambientale, violazione degli obblighi di comunicazione, di tutela dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258).

Art. 25-quinquiesdecies – Reati tributari (articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. lgs. n. 75/2020):

- a) dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. lgs. n. 74/2000);
- b) dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. lgs. n. 74/2000);
- c) emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. lgs. n. 74/2000);
- d) occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. lgs. n. 74/2000);
- e) sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. lgs. n. 74/2000);
- f) dichiarazione infedele (art. 4 D. lgs. n. 74/2000);
- g) omessa dichiarazione (art. 5 D. lgs. n. 74/2000);
- h) indebita compensazione (art. 10-quater D. lgs. n. 74/2000)

3. PROTOCOLLI GENERALI DI PREVENZIONE

I comportamenti di Amministratori, Dipendenti e Collaboratori³ devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento adottate dalla Società.

³ Per Collaboratore si intende il lavoratore legato al Confidi da rapporto di parasubordinazione o autonomo, il cui operato è comunque sottoposto alla direzione, al controllo e alla vigilanza da parte del Confidi (es. promotori finanziari, Consulenti esterni, liberi professionisti).

Detti principi generali e regole di comportamento sono riportati nei seguenti Protocolli Generali di Prevenzione adottati dalla Società, i quali devono essere interpretati sulla base dei principi ed i valori indicati all'interno del Codice Etico adottato dalla Società.

In particolare, i Protocolli Generali di Prevenzione contengono un'elencazione non esaustiva di comportamenti e condotte che devono essere rispettate da tutti i soggetti destinatari del presente Modello, e prevedono quanto segue:

1. gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori della Società sono tenuti al rispetto delle leggi e delle normative nazionali ed internazionali;
2. i soggetti così come identificati al punto 1 della presente Sezione devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero integrare i reati di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001 (Responsabilità amministrativa per reati previsti dal Codice Penale), nonché all'art. 10⁴ della legge 146/2006 (reati organizzati transnazionali);
3. la Società deve implementare un organigramma dal quale sia possibile risalire ai ruoli ed alle responsabilità attribuite a ciascun soggetto, con particolare riferimento a poteri autorizzativi o di firma. Questi, a loro volta, devono essere coerenti con le responsabilità attribuite a chi detiene tali poteri;
4. GAFI garantisce che la segregazione dei poteri e dei ruoli sia chiara e ben definita, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica di altri soggetti. L'attribuzione dei poteri, con i relativi obblighi e responsabilità, deve essere accettata dai delegati e deve essere formalizzata con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione o con conferimento di procura speciale.

⁴ Art. 10 Responsabilità amministrativa degli enti)

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.
4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
5. ABROGATO.
6. ABROGATO.
7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.
8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che possa indurre pubblici funzionari ad assumere posizioni in conflitto con l'interesse della Pubblica Amministrazione;
6. i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri, attribuiti sulla base del sistema di deleghe e procure predisposto dalla Società, ovvero da coloro che siano stati formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure aziendali che regolano detti rapporti;
7. è fatto divieto di fare o promettere a terzi, in qualunque caso, dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della Società;
8. nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, è vietato tenere condotte che possano influenzare indebitamente le decisioni della stessa, nonché abusare di eventuali posizioni ottenute;
9. eventuali omaggi e/o regali in favore di terzi devono essere deliberati in conformità delle procedure e nel rispetto delle competenze stabilite nella normativa Aziendale;
10. coloro che svolgono una funzione di coordinamento, di controllo e supervisione nei confronti dei Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di Vigilanza circa eventuali situazioni di irregolarità;
11. i soggetti preposti alla redazione del bilancio sono tenuti alla piena osservanza delle norme e dei principi dettati dalla legge in materia, essendo obbligati al rispetto di tutte le procedure operative previste dalla normativa di riferimento, nonché da eventuali processi interni aziendali;
12. nei rapporti con intermediari ed Istituti di Credito, la Società deve valutare preliminarmente l'affidabilità di tali soggetti e, in caso di stipula di un contratto o accordo con gli stessi, prevederne espressamente la risoluzione in caso di inosservanza dei principi etici previsti nel Codice Etico di GAFI;
13. le comunicazioni, pubblicità ed i messaggi promozionali emessi dalla Società devono essere conformi alle disposizioni di legge, essendo vietata qualsiasi pratica ingannevole o scorretta. Nella predisposizione di un messaggio pubblicitario, è fatto divieto di utilizzare opere coperte da ingegno o diritto d'autore;
14. tutti gli atti o contratti formati dalla Società devono essere ricostruibili in relazione alla loro formazione ed ai relativi livelli autorizzativi; deve essere rintracciabile lo sviluppo delle operazioni, con evidenza della loro motivazione e della loro causale, a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate;
15. è vietato produrre o presentare a terzi documenti falsi o alternati o non autorizzati, nonché documenti che -per legge o per regolamento interno- non possono essere divulgati all'esterno;
16. i documenti riguardanti l'attività della Società, ed in particolare i documenti o la documentazione informatica riguardanti attività sensibili sono archiviati e conservati, a cura della direzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

17. l'accesso ai documenti già archiviati deve essere sempre motivato e consentito solo alle persone autorizzate in base alle norme interne, o a loro delegato, al Collegio Sindacale o ad altri organi di controllo interno nonché all'Organismo di Vigilanza;
18. i documenti aziendali non possono essere divulgati o diffusi all'esterno, pubblicamente o verso specifici soggetti, se non dietro espressa autorizzazione da parte soggetti apicali. L'utilizzo dei documenti, atti o contratti in maniera non conforme rispetto a quanto autorizzato o al solo fine di procurarsi un indebito vantaggio è vietato.
19. sono definite procedure, ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
20. in caso di pagamenti/incassi ritenuti anomali per controparte, importo, tipologia, oggetto, frequenza o entità sospette, i soggetti preposti sono tenuti all'analisi accurata dei Clienti e delle modalità di pagamento, al fine di valutare la possibile commissione di operazioni illecite o sospette come tali;
21. per l'esecuzione di operazioni di incasso e pagamento che vedano coinvolti soggetti operanti, anche in parte, in Stati segnalati come non cooperativi in materia AML e CTF, secondo le indicazioni di organismi nazionali e/o sopranazionali, è previsto un iter approvativo rafforzato, che deve essere rispettato da tutti i soggetti interessati;
22. tutti i soggetti destinatari devono impegnarsi a rispettare politiche di sostenibilità e di principi della gestione ambientale

4. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Qualora i soggetti di cui al punto 1 della presente Sezione Capitolo II vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di comportamenti che, anche potenzialmente, integrino gli estremi di un'attività illegale o scorretta compiuta direttamente o indirettamente a vantaggio o nell'interesse della Società, devono senza indugio informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza, anche senza seguire l'ordine gerarchico costituito.

Le segnalazioni ricevute devono essere trattate (con la massima riservatezza mantenendo, in ogni caso, il riserbo circa l'identità del segnalante,) secondo quanto disciplinato dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza: al fine di tutelare la riservatezza delle segnalazioni si disporrà, con un'apposita comunicazione emessa dalla Direzione Generale indirizzata a tutti i componenti degli Organi Sociali ed ai Dipendenti, che le segnalazioni debbano essere spedite all'indirizzo di posta ovvero all'indirizzo di posta elettronica designato dal Presidente pro-tempore dell'Organismo di Vigilanza e secondo la procedura esplicitata nella medesima comunicazione.

La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame può essere sanzionata da parte della Società.

I rapporti tra i Dipendenti, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. È, quindi, sanzionato l'uso improprio di informative o denunce a scopo di ritorsione o incentivazione.

Si rimanda a quanto descritto nel paragrafo 1.3 della Sezione IV - "*Flussi Informativi verso l'Organismo di Vigilanza*" - con riferimento agli obblighi informativi.

SEZIONE III

SISTEMA DISCIPLINARE

Il modello disciplina le sanzioni da applicare ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel modello organizzativo, nel modello gestionale e nel modello di controllo, a prescindere dallo svolgimento e dall'esito di un eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento censurato integri gli estremi di un reato rilevante ai sensi del Decreto. In particolare:

1. l'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello organizzativo, dal modello gestionale e dal modello di controllo costituisce adempimento da parte dei Dipendenti della Società degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.⁵;
2. la violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo da parte dei Dipendenti, soggetti al CCNL applicato dalla Società⁶, costituisce sempre illecito disciplinare;
3. le disposizioni contenute nel modello organizzativo, nel modello gestionale e nel modello di controllo il cui mancato rispetto si intende sanzionare, sono adeguatamente comunicate a tutti i Dipendenti della Società;
4. ad ogni notizia di violazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo è promossa un'azione disciplinare finalizzata all'accertamento della violazione stessa. In particolare, nella fase di accertamento è previamente contestato al Dipendente l'addebito e gli sarà garantito un congruo termine di replica per presentare la propria difesa. Qualora la violazione risulti accertata, è comminata all'autore una sanzione disciplinare proporzionata alla gravità della violazione commessa;
5. le sanzioni irrogabili nei confronti dei lavoratori Dipendenti della Società, conformemente a quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ⁷ ed eventuali norme speciali applicabili e successive modifiche e/o integrazioni, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio di cui al CCNL adottato⁸ e successive modifiche e/o integrazioni e, precisamente: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa fino a tre ore di retribuzione; d) sospensione dal servizio e dal trattamento economico (per un periodo non superiore a 5 giorni); e) licenziamento con preavviso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo); f) licenziamento in tronco per mancanza così grave da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto (giusta causa). È intesa l'applicabilità di tutte le disposizioni e le garanzie previste dall'art. 7 della Legge 300/1970⁹ e successive modifiche e/o integrazioni in materia di procedimento disciplinare. Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e la comminazione delle sanzioni restano validi i poteri già conferiti all'interno della Società, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze.

⁵ Vedi nota n. 4

⁶ Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti delle Micro, Piccole e Medie Aziende del settore Terziario, Commercio e Servizi.

⁷ Vedi nota n. 7

⁸ Vedi nota n. 9

⁹ Vedi nota n. 7

Per quanto concerne la violazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo i comportamenti che costituiscono violazione dei predetti modelli, corredati dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di "rimprovero verbale" il lavoratore che effettui una lieve inosservanza delle norme contrattuali o delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal modello organizzativo, dal modello gestionale e dal modello di controllo o delle direttive ed istruzioni impartite dall'Alta Direzione o dai superiori, nonché adotti una lieve negligenza nell'espletamento del proprio lavoro;
2. incorre nel provvedimento di "rimprovero scritto" il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure previste con una ripetizione di mancanze punibili con il rimprovero verbale. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell'esercizio delle proprie attività, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo, con l'inosservanza non grave delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dalla Direzione, anche attraverso i suddetti modelli interni, o dai superiori, nonché adotti un comportamento negligente non grave o ometta la segnalazione o tollerare irregolarità non gravi commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;
3. incorre nel provvedimento della "multa fino a tre ore di retribuzione" o della "sospensione dal servizio e dal trattamento economico per un periodo non superiore a 5 giorni" il lavoratore che ponga in atto comportamenti che, per circostanze obiettive, per conseguenze specifiche o per recidività, rivestano carattere di maggiore rilevanza rispetto alla punibilità con sanzioni inferiori. Incorre nel medesimo provvedimento il lavoratore che, nell'esercizio delle proprie attività, adotti un comportamento non conforme alle prescrizioni del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo, avente riflessi negativi per l'Azienda o per i terzi, con l'inosservanza ripetuta o di una certa gravità delle norme contrattuali o delle direttive o istruzioni impartite dall'Alta Direzione, anche attraverso i suddetti modelli interni, o dai superiori, nonché adotti un comportamento negligente grave o che abbia avuto riflessi negativi per l'Azienda o per i terzi o ometta la segnalazione o tollerare gravi irregolarità commesse da altri appartenenti al personale o da terzi;
4. incorre nel provvedimento del "licenziamento con preavviso per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (giustificato motivo)" il lavoratore che effettui una violazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo, delle norme contrattuali o dei doveri inerenti alla sfera disciplinare, alle direttive dell'Azienda, al rendimento nel lavoro, tale da configurare, o per la particolare natura della mancanza o per la sua recidività, un inadempimento "notevole" degli obblighi relativi;
5. incorre nel provvedimento del "licenziamento in tronco per giusta causa" il lavoratore che adotti un comportamento di gravità tale (o per dolosità del fatto, o per i riflessi penali o pecuniari, o per la recidività, o per la sua particolare natura) da far venir meno la fiducia sulla quale è basato il rapporto di lavoro, e da non consentire comunque la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto stesso.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate anche tenendo conto di: a) intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento; b) comportamento complessivo del lavoratore

con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalle legge; c) mansioni del lavoratore; d) posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza; e) altre particolari circostanze che accompagnano l'illecito disciplinare.

È fatta salva la prerogativa della Società di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione dei modelli interni da parte di un Dipendente. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato a: a) livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, autore dell'illecito disciplinare; b) eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso; c) grado di intenzionalità del suo comportamento; d) gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Responsabile ultimo della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte è il Direttore Generale, il quale comminerà le sanzioni anche tenendo conto delle eventuali segnalazioni dell'Organo di controllo. Viene comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con il Direttore Generale, il compito di verificare e valutare l'idoneità del sistema disciplinare ai sensi e per gli effetti del D. lgs. 231/2001.

In caso di violazione delle disposizioni e delle regole comportamentali contenute nel Modello Organizzativo, nei modelli gestionali e nel modello di controllo da parte di Dirigenti, la Società provvede a comminare nei confronti degli autori della condotta censurata le misure disciplinari più idonee in conformità a quanto previsto per i Dirigenti dal CCNL.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello Organizzativo da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, l'Organismo di Vigilanza ne informa tempestivamente l'intero Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Alla notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello Organizzativo da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza ne informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza potranno assumere, secondo quanto previsto dallo statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

In relazione a quanto previsto dal Decreto all'art. 7, quarto comma, lett. b), i lavoratori/lavoratrici che incorrono nella violazione degli obblighi ivi previsti sono soggetti a sanzioni disciplinari - oggettivamente e soggettivamente correlate alla gravità dell'infrazione - ai sensi delle norme di legge e contrattuali, nel rispetto dei criteri di proporzionalità stabiliti nel presente codice disciplinare.

Ogni violazione da parte di Agenti, Consulenti/Collaboratori esterni o partner commerciali delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dai modelli interni agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dal D. lgs. 231/2001 da parte degli stessi, è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che sono inserite nei relativi contratti e/o in apposite dichiarazioni di impegno da allegare agli stessi.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dai modelli interni.

SEZIONE IV

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione ha affidato al Collegio Sindacale il ruolo di costituire, esso stesso, l'Organismo di Vigilanza previsto dal D. lgs. 231/2001.

All'atto della nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società fissa il compenso spettante al Presidente ed agli altri membri per l'espletamento dei propri compiti.

La durata dell'incarico dei membri dell'Organismo di Vigilanza è di tre esercizi sociali e la scadenza è fissata dopo la presentazione al Consiglio di Amministrazione da parte dell'Organismo di Vigilanza della relazione annuale, relativa al terzo esercizio. I membri dell'Organismo di Vigilanza sono rieleggibili.

L'Organismo di Vigilanza si riunisce in via ordinaria ogni trimestre o in qualsiasi momento, su convocazione del Presidente, nei casi di accertamento di violazioni del Modello 231.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza può, a sua volta, presentare richiesta di audizione agli Organi Sociali, per riferire in merito al Modello 231 o a tematiche connesse con lo stesso.

Delle attività svolte nelle predette sedute viene redatto apposito verbale da parte del Segretario nominato nell'ambito dello stesso Organismo.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, oltre alle competenze professionali, devono possedere i requisiti di onorabilità e di indipendenza previsti per gli Esponenti della Società. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza deve:

- garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da interferenze e/o condizionamenti da parte di altri Organi. L'Organismo di Vigilanza non è titolare di compiti operativi ed è inserito in un'elevata posizione gerarchica, riportando direttamente al Consiglio di Amministrazione;
- garantire l'efficace attuazione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo predisposti dalla Società, anche su proposta dell'Organismo stesso, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti nel D. lgs. 231/2001. A tale riguardo, all'Organismo di Vigilanza vengono attribuiti poteri in materia di spese per adeguare le risorse necessarie per lo svolgimento del ruolo assegnato al medesimo Organismo che può avvalersi di Consulenti esterni.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza è ammessa solo nei seguenti casi:

1. per giusta causa, in caso di negligenza, inefficienza o infedeltà dei membri dell'Organismo di Vigilanza (mancata presentazione, senza giustificato motivo, al Consiglio di Amministrazione delle relazioni dell'Organismo di Vigilanza; assenza non giustificata a più di due riunioni, anche non consecutive, dell'Organismo di Vigilanza; mancata esecuzione del piano di formazione o del piano di controllo interno; rivelazione di informazioni riservate all'esterno della Società, senza che sussista un giustificato motivo);
2. al verificarsi di eventi che facciano venire meno i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di vigilanza per gli Esponenti della Società.

La delibera di revoca dell'Organismo di Vigilanza assunta dal Consiglio di Amministrazione deve contenere adeguata motivazione delle cause di revoca.

Qualora, nel corso dell'incarico, dovesse sopraggiungere una causa di decadenza di un membro dell'Organismo di Vigilanza da riconnettere ai requisiti di professionalità, onorabilità ed

indipendenza, il membro interessato è tenuto ad informare immediatamente gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione. Altre cause di cessazione dall'incarico sono:

1. la rinuncia da parte del membro dell'Organismo di Vigilanza, mediante comunicazione scritta e motivata al Consiglio di Amministrazione, da inviarsi almeno un mese prima della data in cui la rinuncia avrà effetto;
2. la morte o la sopravvenuta incapacità mentale o fisica o impossibilità ad esercitare l'incarico.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, o un altro componente nel caso di cessazione del Presidente, dovrà comunicare senza indugio al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle predette cause dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo di Vigilanza ed il Consiglio di Amministrazione dovrà provvedere tempestivamente alla sostituzione del membro cessato.

1. RUOLO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il ruolo dell'Organismo di Vigilanza è volto a:

1. promuovere le iniziative, ivi inclusi i corsi di formazione e le comunicazioni, dirette a favorire un'adeguata conoscenza dei predetti modelli nonché la diffusione degli stessi alla struttura organizzativa della Società;
2. verificare la conformità normativa ed operativa dei controlli svolti dalle funzioni Aziendali sui processi di competenza delle stesse funzioni (cosiddetti autocontrolli o controlli di linea) per la prevenzione dei reati. Tale verifica può essere effettuata dall'Organismo di Vigilanza direttamente e/o sulla base delle informazioni fornite dalla Revisione Interna;
3. ricevere segnalazioni dalle funzioni responsabili dei processi in merito a carenze significative che ostacolano la prevenzione dei reati. Tali funzioni sono obbligate, a norma di regolamento generale, ad effettuare le predette segnalazioni. In tale contesto, l'Organismo di Vigilanza deve:
 - garantire la riservatezza dell'identità dei soggetti segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni e/o discriminazioni di qualsiasi genere o natura;
 - tenere traccia delle segnalazioni di cui sopra, nonché documenti di compendio dei controlli svolti, corredati degli eventuali rilievi e dalle risposte dei responsabili dei processi Aziendali coinvolti;
4. informare gli Organi Aziendali in merito ai risultati delle predette verifiche e/o alle segnalazioni di carenze pervenute dalle funzioni aziendali, unitamente agli interventi da assumere dai medesimi Organi per adeguare il modello organizzativo, il modello gestionale ed il modello di controllo all'evoluzione delle disposizioni di legge e di vigilanza e/o per eliminare le carenze e le disfunzioni emerse dalla verifica di cui al precedente punto;
5. riceve dai componenti degli Organi Aziendali o dai Dipendenti le segnalazioni relative ad eventuali comportamenti, tenuti da componenti degli Organi Aziendali o da Dipendenti, che costituiscono o potrebbero costituire reato secondo quanto previsto dal D. lgs. 231/2001, garantendo la riservatezza dell'identità dei segnalanti allo scopo di tutelare gli stessi da eventuali ritorsioni e/o discriminazioni di qualsiasi genere o natura.

1.1 Coordinamento dell'Organismo di Vigilanza con altri organi e funzioni aziendali

L'Organismo di Vigilanza svolge il predetto ruolo coordinandosi con gli altri Organi o funzioni di controllo della Società. In particolare:

1. si coordina con la Direzione Generale per gli aspetti relativi alla formazione del Personale ed all'elaborazione delle clausole contrattuali che regolano l'applicazione del Modello 231 ai destinatari;
2. si coordina con le funzioni deputate allo svolgimento dei singoli processi per la prevenzione dei reati per l'adeguamento degli stessi processi alle disposizioni di legge e di vigilanza nonché per eliminare eventuali carenze e/o disfunzioni che ostacolano la predetta prevenzione.

1.2 Poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza gode di ampi poteri ispettivi e di accesso ai documenti Aziendali nonché dispone di risorse finanziari e professionali adeguate, che vengono stanziati annualmente a suo favore dal Consiglio di Amministrazione e modificate anche dietro sua proposta.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza si avvale del supporto e della collaborazione delle varie strutture Aziendali, che possano essere interessate o comunque coinvolte nelle attività di controllo nonché può avvalersi della consulenza di terzi, dotati delle competenze necessarie. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza, ha facoltà di:

1. effettuare tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
2. libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
3. disporre, ove occorra, l'audizione dei soggetti Aziendali che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività Aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello 231;
4. avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le funzioni della Società ovvero di Consulenti esterni;
5. disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie stanziati dal Consiglio di Amministrazione

1.3 Trasparenza e integrità morale

Nel caso in cui fosse necessario comunicare con l'Organismo di Vigilanza al fine di richiedere informazioni in merito all'attuazione e/o interpretazione del presente Modello o ricevere altre informative, è necessario inviare una richiesta a mezzo mail, da recapitarsi al seguente indirizzo di posta elettronica: odv@garanziafidi.com.

L'Organismo provvederà a trattare la richiesta nel più breve tempo possibile.

Chiunque nel caso in cui, nello svolgimento della propria funzione, qualsiasi soggetto venga a conoscenza di informazioni, di qualsiasi tipo, attinenti al mancato svolgimento e/o alla violazione dei processi stessi che costituiscono il modello organizzativo, il modello gestionale, il modello di controllo, egli deve darne prontamente notizia all'Organismo di Vigilanza per la prevenzione dei reati.

I reati e le irregolarità di cui si venga a conoscenza per ragioni di lavoro dovranno essere segnalati per il tramite del canale di segnalazione interna della Società (canale

whistleblowing), al seguente indirizzo di posta elettronica: whistleblowing@garanziafidi.com¹⁰, nonché in forma orale mediante contatti diretti.

Ulteriori ed eventuali aggiornamenti in merito all'utilizzo dei canali di segnalazione interna, saranno diffusi attraverso appositi comunicati e relativa Policy.

In particolare, devono essere obbligatoriamente e immediatamente segnalate all'Organismo di Vigilanza:

- a. la violazione, l'ipotesi o la commissione di reato, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - le richieste di assistenza legale inoltrate dai Dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura procede per i reati di cui al Decreto;
 - i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società e/o i destinatari;
 - le commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per i reati;
 - le notizie relative ai procedimenti disciplinari in corso e alle eventuali sanzioni irrogate ovvero la motivazione della loro archiviazione;
 - eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna, o il Modello 231;
 - eventuali richieste od offerte di doni (eccedenti il valore modico) o di altre utilità provenienti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio
 - eventuali scostamenti significativi dal budget o anomalie di spesa;
 - eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
- b. le informazioni relative all'attività della Società che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'Organismo di Vigilanza dei compiti ad esso assegnati, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
 - le notizie relative ai cambiamenti organizzativi;
 - gli aggiornamenti del sistema dei poteri e delle deleghe;
 - le eventuali comunicazioni della Società di revisione riguardanti aspetti che possono indicare una carenza dei controlli interni;
 - le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
 - ogni informazione propedeutica alle proposte di modifica del Modello 231.

L'Organismo di Vigilanza, nel corso dell'attività di indagine che segua alle segnalazioni ricevute per il tramite dell'indirizzo di posta elettronica indicato, agirà in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni dirette e indirette nei loro confronti (ad es., demansionamento, intimidazioni o molestie, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, licenziamento), discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione e

¹⁰ La Società prevederà che la comunicazione in forma scritta avverrà mediante funzioni (digitali-telematiche) di una piattaforma on-line dedicata.

L'osservanza della normativa sulla tutela dei dati personali, fatti salvi la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente e la tutela dei diritti della Società. Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza, ricevuta la comunicazione le assegnerà un numero identificativo, annotando gli estremi del segnalante in un apposito registro, e ne darà notizia agli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza a mezzo e-mail trascrivendone il contenuto e non fornendo indicazioni sul segnalante ma il solo numero identificativo. L'originale della comunicazione sarà custodita dal Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza potrà comunicare i dati del segnalante solo nei casi previsti dalla legge se necessario alle azioni di difesa del segnalato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza non potranno riferire in alcun caso al di fuori della Società, salvo gli obblighi di legge, quanto appreso nell'esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso in cui una segnalazione abbia ad oggetto l'operato dell'Organismo di Vigilanza o un suo componente, la stessa dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, in presenza di una segnalazione effettua le necessarie indagini, utilizzando gli ampi poteri di cui dispone, per appurare la fondatezza e la veridicità delle segnalazioni ricevute. Nel caso di segnalazione di una possibile violazione, verifica l'esistenza di prove o di presunzioni chiare, precise e concordanti.

Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga non fondata la segnalazione, la stessa verrà archiviata. Nel caso di segnalazioni false, improprie o caluniose, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare le funzioni Aziendali competenti per l'irrogazione delle sanzioni previste nel sistema disciplinare.

Nel caso di accertamento della commissione di una violazione, l'Organismo di Vigilanza dovrà individuare i provvedimenti da adottare, sulla base del sistema disciplinare.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza, non potendo irrogare direttamente le sanzioni, si coordinerà con la funzione Aziendale e/o con l'Organo Sociale competente affinché siano irrogate le relative sanzioni.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza provvede alla raccolta delle segnalazioni ricevute, dei report inviati e delle risultanze dell'attività di indagine e di verifica svolta in un apposito archivio. Di tale archivio cura l'aggiornamento e definisce, con propria disposizione, i criteri, le modalità di accesso ed i soggetti legittimati ad accedervi.

1.4 Flussi informativi dell'Organismo di Vigilanza verso gli Organi Aziendali

L'Organismo di Vigilanza riferisce agli Organi Sociali in merito all'attuazione del modello 231 ed alle risultanze della propria attività di verifica e controllo svolto. In particolare, l'Organismo di Vigilanza:

1. si coordina su base continuativa con il Consiglio di Amministrazione;
2. informa tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in caso dalle proprie attività di verifica emergano criticità significative che richiedano interventi immediati da parte dell'organo amministrativo;
3. riferisce tempestivamente al Consiglio di Amministrazione nel caso di violazioni gravi commesse dai Dipendenti o da un Componente degli Organi Aziendali e propone le sanzioni che riterrà più adeguate per le violazioni;

4. con cadenza annuale, presenta al Consiglio di Amministrazione una relazione riepilogativa dell'attività svolta nell'anno di riferimento con un piano delle attività previste per l'anno successivo.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza fornirà al Consiglio di Amministrazione qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli Organi deputati.

2. RESPONSABILITA' DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza è responsabile:

1. unitamente alle funzioni deputate all'organizzazione Aziendale, del processo per la predisposizione del modello organizzativo, del modello gestionale e del modello di controllo e dei relativi processi.
2. del proprio processo di verifica dei predetti modelli e dei relativi processi. Il processo di verifica di pertinenza dell'Organismo di Vigilanza, articolato in fasi, deve essere svolto secondo quanto disciplinato nei successivi punti in termini di criteri da seguire ed attività da svolgere nei singoli aspetti delle fasi del processo stesso.

2.1 Verifica della conformità normativa, della conformità operativa e dell'adeguatezza del Modello Organizzativo 231/2001

L'Organismo di Vigilanza deve verificare nel continuo, ovvero con riferimento alla pianificazione annuale approvata dal Consiglio di Amministrazione, la conformità normativa, operativa e l'adeguatezza dei processi disciplinati per la prevenzione dei reati (cosiddetto Modello Organizzativo 231/2001) e deve intervenire per suggerirne modifiche, adeguamenti o integrazioni. Le predette verifiche possono essere svolte dall'Organismo di Vigilanza:

1. in maniera indiretta e cioè sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di linea svolti dai responsabili dei processi e/o sulla base dei risultati rivenienti dai controlli di conformità svolti dalla funzione di conformità;
2. in maniera diretta e cioè presso le funzioni responsabili dei processi.

2.2 Previsioni di spesa

L'Organismo di Vigilanza formula la previsione di spesa per lo svolgimento della propria attività. Tale previsione di spesa è, tuttavia, indicata a titolo meramente orientativo, e l'Organismo di Vigilanza potrà comunque richiedere al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione motivata a spese ulteriori qualora queste risultino necessarie per garantire la piena e completa attuazione dei propri compiti.

In merito alle spese sostenute l'Organismo di Vigilanza relaziona semestralmente al Consiglio di Amministrazione.

2.3 Utilizzo di collaboratori esterni alla società

L'Organismo di Vigilanza può servirsi, anche in modo permanente, della collaborazione di soggetti esterni alla Società (es. Consulenti legali, Consulenti organizzativi, ecc.). In tali ipotesi, al fine di affermare l'autonomia di detti Consulenti, la Società richiede, all'atto del conferimento dell'incarico, una dichiarazione del professionista che ne attesti l'assenza di ragioni ostative ovvero di opportunità all'assunzione dell'incarico, e nella quale lo stesso dichiara di essere stato adeguatamente informato delle regole

comportamentali ed etiche cui la Società si uniforma nell'esercizio di tutte le sue attività, e che egli farà proprie nell'espletamento dell'incarico.

ALLEGATO 2 D.LGS. 231/01 ELENCO DEI REATI AGGIORNATO 10/2023

Questa tabella contiene l'elenco dei reati inclusi nel D.Lgs. 231/01, ovvero di quelle fattispecie criminose che possono dar luogo all'applicazione di sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti dell'ente.

È possibile cercare un reato mediante l'apposita casella di ricerca, contraddistinta dalle parole "Ins. reato", tanto inserendo il numero dell'articolo quanto la rubrica contenuta nel codice penale o in altro provvedimento legislativo.

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischiosità per il Confidi
Art. 24 - 231/01	316 bis c.p.	Malversazione a danno dello stato	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	316 ter c.p.	Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	640, comma 2 n.1 c.p.	Truffa (solo se a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare)	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	640 bis c.p.	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	640 ter c.p.	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	356 c.p.	Frode nelle pubbliche forniture	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	L. 23/12/1986 n.898	Frode ai danni del Fondo europeo agricolo	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	353 c.p.	Turbata libertà degli incanti	Rischio alto
Art. 24 - 231/01	353 bis c.p.	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	491 bis c.p.	Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	615 ter c.p.	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	615 quater c.p.	Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	615 quinquies c.p.	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	617 quater c.p.	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	617 quinquies c.p.	Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	635 bis c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	635 ter c.p.	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	Rischio alto

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischio per il Confidi
Art. 24 bis - 231/01	635 quater c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	635 quinquies c.p.	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	Rischio alto
Art. 24 bis - 231/01	640 quinquies c.p.	Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	Rischio alto
Art. 24 ter- 231/01	416 c.p.	Associazione per delinquere	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	416 bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	416 ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	630 c.p.	Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	cpp 407, c 2, lettera a, n 5	Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	DPR 309/90, 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Rischio basso
Art. 25 - 231/01	317 c.p.	Concussione	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	318 c.p.	Corruzione per l'esercizio della funzione	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	319 c.p.	Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	319, 319 bis c.p., se profitto rilevante	Circostanze aggravanti (dell'art 319, solo se il profitto è rilevante)	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	319 ter c.p.	Corruzione in atti giudiziari	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	319 quater c.p.	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	320 c.p.	Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	321 c.p.	Pene per il corruttore	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	322 c.p.	Istigazione alla corruzione	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	322 bis c.p.	Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e degli Stati esteri	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	346 bis c.p.	Traffico di influenze illecite	Rischio alto

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischiosità per il Confidi
Art. 25 - 231/01	314 c.p.	Peculato (limitatamente al primo comma)	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	316 c.p.	Peculato mediante profitto dell'errore altrui	Rischio alto
Art. 25 - 231/01	323 c.p.	Abuso d'ufficio	Rischio alto
Art. 25 bis - 231/01	453 c.p.	Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	454 c.p.	Alterazione di monete	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	455 c.p.	Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	457 c.p.	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	459 c.p.	Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	460 c.p.	Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	461 c.p.	Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	464 c.p.	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Rischio basso
Art. 25 bis 1 - 231/01	513 c.p.	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Rischio alto
Art. 25 bis 1 - 231/01	513 bis c.p.	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Rischio alto
Art. 25 bis 1 - 231/01	514 c.p.	Frodi contro le industrie nazionali.	Rischio alto
Art. 25 bis 1 - 231/01	515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	Rischio basso
Art. 25 bis 1 - 231/01	516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Rischio basso
Art. 25 bis 1 - 231/01	517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Rischio basso
Art. 25 bis 1 - 231/01	517 ter c.p.	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.	Rischio basso
Art. 25 bis 1 - 231/01	517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	Rischio basso

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischiosità per il Confidi
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2621	False comunicazioni sociali	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2621 bis	False comunicazioni sociali, fatti di lieve entità	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2622	False comunicazioni sociali delle società quotate	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2625	Impedito controllo	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2626	Indebita restituzione dei conferimenti	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2627	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2628	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2629	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2629 bis	Omessa comunicazione del conflitto d'interessi	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2632	Formazione fittizia del capitale	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2633	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2635, c 3	Corruzione tra privati	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2635 bis	Istigazione alla corruzione tra privati	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2636	Illecita influenza sull'assemblea	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2637	Aggiotaggio	Rischio basso
Art. 25 ter - 231/01	cc, 2638	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Rischio alto
Art. 25 ter - 231/01	Direttiva (UE) 2019/2121	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	270 c.p.	Associazioni sovversive	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	270 bis c.p.	Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	270 ter c.p.	Assistenza agli associati	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	270 quater c.p.	Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale	Rischio alto

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischiosità per il Confidi
Art. 25 quater - 231/01	270 quater 1 c.p.	Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	270 quinquies c.p.	Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	270 quinquies 1 c.p.	Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	270 quinquies 2 c.p.	Sottrazione di beni e denaro sottoposti a sequestro	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	270 sexies e 280 c.p.	Condotte con finalità di terrorismo o attentato per finalità terroristiche o di eversione	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	280 bis c.p.	Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	289 bis c.p.	Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	302 c.p.	Istigazione a commettere alcuno dei delitti di cui al Capo I e II, Titolo I, Libro II c.p.	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	304 c.p.	Cospirazione politica mediante accordo	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	305 c.p.	Cospirazione politica mediante associazione	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	306 c.p.	Banda armata: formazione e partecipazione	Rischio basso
Art. 25 quater - 231/01	307 c.p.	Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	L. 15/1980 - L. 625/1979 - L. 342/1976 - ecc.	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali	Rischio alto
Art. 25 quater - 231/01	Convenzione di New York 09/12/99	Delitti posti in essere in violazione dell'art. 2 della Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo	Rischio alto
Art. 25 quater 1 - 231/01	583 bis c.p.	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Rischio basso
Art. 25 quinquies - 231/01	600 c.p.	Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	Rischio basso
Art. 25 quinquies - 231/01	600 bis c.p.	Prostituzione minorile	Rischio basso
Art. 25 quinquies - 231/01	600 ter - quater e quater 1. c.p.	Pornografia minorile, Detenzione di materiale pornografico e Pornografia virtuale	Rischio basso
Art. 25 quinquies - 231/01	600 quinquies c.p.	Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione	Rischio basso
Art. 25 quinquies - 231/01	601 c.p.	Tratta di persone	Rischio basso
Art. 25 quinquies - 231/01	602 c.p.	Acquisto e alienazione di schiavi	Rischio basso

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischiosità per il Confidi
Art. 25 quinquies - 231/01	603 bis c.p.	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	Rischio basso
Art. 25 quinquies - 231/01	609 undecies	Adescamento di minorenni	Rischio basso
Art. 25 sexies - 231/01	D.Lgs. 58/1998 artt. 184 - 185 - 187	Abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato	Rischio alto
Art. 25 septies - 231/01	589 c.p. violazione norme salute e sicurezza	Omicidio colposo (solo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)	Rischio alto
Art. 25 septies - 231/01	590 c.p. violazione norme salute e sicurezza	Lesioni personali colpose (solo con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro)	Rischio alto
Art. 25 octies - 231/01	648 c.p.	Ricettazione	Rischio alto
Art. 25 octies - 231/01	648 bis c.p.	Riciclaggio	Rischio alto
Art. 25 octies - 231/01	648 ter c.p.	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Rischio alto
Art. 25 octies - 231/01	648 ter1 c.p.	Autoriciclaggio	Rischio alto
Art. 25 octies.1 231/01	493 ter c.p.	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Rischio alto
Art. 25 octies.1 231/01	493 quater c.p.	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Rischio alto
Art. 25 octies.1 231/01	640-ter	Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	Rischio alto
Art. 25 octies.1 231/01	512-bis c.p.	Trasferimento fraudolento di valori	Rischio alto
Art. 25 novies - 231/01	l. 633/1941 art. 171 comma 1 lett. A) bis	Messa a disposizione del pubblico in un sistema di reti telematiche, mediante connessione di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di una parte di essa	Rischio alto
Art. 25 novies - 231/01	l. 633/1941 art. 171 comma 3	Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione	Rischio alto
Art. 25 novies - 231/01	l. 633/1941 art. 171 ter comma 1	Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per laboratori	Rischio alto
Art. 25 novies - 231/01	l. 633/1941 art. 171 septies	Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati	Rischio alto
Art. 25 decies - 231/01	377 bis	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Rischio alto
Art. 25 undecies - 231/01	452 bis	Inquinamento ambientale	Rischio alto

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischiosità per il Confidi
Art. 25 undecies - 231/01	452 quater	Disastro ambientale	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	452 quinquies	Delitti colposi contro l'ambiente	Rischio alto
Art. 25 undecies - 231/01	452 sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	452 octies	Circostanze aggravanti	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	727 bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	733 bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	L. 150/1992, artt. 1 - 2	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione...	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	L. 150/1992, art. 3 bis	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione...	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	L. 150/1992, art. 6, co. 4	Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 103	Norme in materia ambientale, sanzioni penali	Rischio alto
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 104	Norme in materia ambientale, sanzioni penali	Rischio alto
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 137, commi 2 - 3 - 5 - 11 - 13	Norme in materia ambientale, sanzioni penali	Rischio alto
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 256, commi 1 l. a-b, - 3 periodo 2, - 4 - 5 - 6 periodo 1	Norme in materia ambientale, attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 257, commi 1 - 2	Norme in materia ambientale, bonifica dei siti	Rischio alto
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 258, co. 4	Norme in materia ambientale, violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Rischio alto
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 259, co. 1	Norme in materia ambientale, traffico illecito di rifiuti	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 260, commi 1 - 2	Norme in materia ambientale, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 260 bis, commi 6 - 7 periodo 2-3, - 8 periodo 1	Norme in materia ambientale, sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 152/2006, art. 279, c 5	Norme in materia ambientale, sanzioni	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 202/2007, art. 8, c 1 - 2	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 202/2007, art. 9, c 1 - 2	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.	Rischio basso

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischiosità per il Confidi
Art. 25 undecies - 231/01	L 549/1993, art. 3, c 6	Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Rischio basso
Art. 25 undecies - 231/01	D.Lgs. 202/2007, 9, c 2	Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni.	Rischio basso
Art. 25 duodecies - 231/01	D.Lgs. 286/1998, art. 12 c. 3 - 3 bis - 3 ter e 5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Rischio basso
Art. 25 duodecies - 231/01	D.Lgs. 286/1998, art. 22 c. 12 bis	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Rischio basso
Art. 25 terdecies - 231/01	L. 654/1975, Art. 3 comma 3 bis	Razzismo e xenofobia : Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	Rischio basso
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 2	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Rischio alto
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 3	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	Rischio alto
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 8	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	Rischio alto
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 10	Occultamento o distruzione di documenti contabili	Rischio alto
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 11	Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte	Rischio alto
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 4	Dichiarazione infedele	Rischio alto
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 5	Omessa dichiarazione	Rischio alto
Art. 25 quinquiesdecies - 231/01	D.lgs 74/2000 art. 10 quater	Indebita compensazione	Rischio alto
Art. 25 sexiesdecies 231/01	Reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43	Contrabbando	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-bis c.p.	Furto di beni culturali	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-ter c.p.	Appropriazione indebita di beni culturali	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-quater c.p.	Ricettazione di beni culturali	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-octies c.p.	Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-novies c.p.	Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-decies c.p.	Importazione illecita di beni culturali	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-undecies c.p.	Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Rischio basso

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischio per il Confidi
Art. 25-septesdecies 231/01	518-duodecies c.p.	Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-quaterdecies c.p.	Contraffazione di opere d'arte	Rischio basso
Art. 25-duodevicies 231/01	518-sexies c.p.	Riciclaggio di beni culturali	Rischio basso
Art. 25-septesdecies 231/01	518-terdecies c.p.	Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Rischio basso
Art. 26 - 231/01	Tutti	Delitti tentati: tutti i delitti elencati negli articoli precedenti sono puniti anche se ammessi nelle forme del tentativo	

Reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini d'oliva L. 9/2013 art. 12

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischio per il Confidi
Art. 25 bis - 231/01	440 c.p.	Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	442 c.p.	Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	Rischio basso
Art. 25 bis - 231/01	444 c.p.	Commercio di sostanze alimentari nocive	Rischio basso
Art. 25 bis c. 1 l. F bis - 231/01	473 c.p.	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	Rischio basso
Art. 25 bis c. 1 l. F bis - 231/01	474 c.p.	Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	Rischio basso
Art. 25 bis 1 - 231/01	515 c.p.	Frode nell'esercizio del commercio	Rischio basso
Art. 25 bis c. 1 l. F bis - 231/01	516 c.p.	Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	Rischio basso
Art. 25 bis 1 c.1 l. A - 231/01	517 c.p.	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Rischio basso
Art. 25 bis 1 c.1 l. A - 231/01	517 quater c.p.	Contraffazione di indicazioni geografiche denominazione di origine dei prodotti agroalimentari	Rischio basso

Reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti se commessi in modalità transnazionale L. 146/2006

Art. D.Lgs. 231/01	Reato (articolo, comma)	Rubrica/Nome della fonte legislativa	Grado di rischio per il Confidi
Art. 25 duodecies - 231/01	D.Lgs. 286/1998, art. 12 c. 3 - 3 bis - 3 ter e 5	Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	DPR 309/90, art. 74	Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	DPR 43/1973, art. 291 quater	Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	377 bis c.p.	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	378 bis c.p.	Favoreggiamento personale	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	416 bis c.p.	Associazioni di tipo mafioso anche straniere	Rischio basso
Art. 24 ter- 231/01	416 ter c.p.	Scambio elettorale politico-mafioso	Rischio basso

[in rosso sono evidenziate le integrazioni effettuate a Luglio 2021]

[in blu, sono evidenziate le integrazioni effettuate a Luglio 2023]

[in verde, evidenziate le integrazioni ad Ottobre 2023]